

Comune di Asti

Statuto comunale Città di Asti - Modifiche agli artt. 1 - 6 - 12 - 13 - 24 e 25

STATUTO

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 14 maggio 2020 (pubblicata all'Albo pretorio il 20 maggio 2020) , gli artt. 1 – 6 – 12 – 13 – 24 e 25 dello Statuto del Comune di Asti sono stati modificati come risulta dal testo di seguito riportato (ove sono evidenziate in neretto le parti modificate):

Art. 1
(Principi informatori)

1. Il Comune di Asti ispira la propria azione ai supremi principi della libertà, della tolleranza e della solidarietà, seguendo nel proprio operare il metodo del libero confronto tra le idee e perseguendo il bene dei propri cittadini senza discriminazioni per ragioni politiche, religiose, razziali, etnico-linguistiche, sessuali, sociali.

1 bis. Considera, altresì, il valore della Fraternità quale condizione dell'agire politico, nella condivisa consapevolezza che la diversità é una ricchezza e che ogni persona eletta in questa istituzione é soggetto a cui riconoscere pari dignità e rispetto ed é quindi chiamata ad anteporre il bene della comunità agli interessi di parte, sia personali, che di gruppo e di partito.

2. Riconosce il valore del principio di sussidiarietà e s'impegna a valorizzare le iniziative delle formazioni sociali e dei privati, rivolte, senza scopo di lucro, a finalità sociali.

3. É custode dei valori culturali e delle tradizioni democratiche che, nate nell'età comunale e riscattate nella resistenza, hanno improntato la storia della sua gente fino ai giorni nostri.

4. Esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione alla formazione delle scelte e per l'attuazione di queste; promuove la partecipazione anche alle scelte politiche ed amministrative della Regione e dello Stato che attua integrando la propria attività con quella della Provincia di Asti, nell'ambito dei principi della Carta europea delle libertà locali e della Carta europea dell'autonomia locale.

5. Promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale e valorizza le risorse culturali, storiche e civiche della città di Asti, anche tramite la realizzazione di iniziative di formazione professionale direttamente o indirettamente gestite.

6. Promuove la solidarietà delle comunità locali, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, valorizzando il volontariato e la cooperazione e riconoscendo il diritto sia alle persone anziane di condurre una vita dignitosa e

indipendente con la possibilità di partecipare alla vita sociale e culturale sia ai disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e l'inserimento sociale e professionale al fine di poter partecipare fattivamente alla vita della comunità.

7. Il Comune riconosce e valorizza le specifiche funzioni di rappresentanza e tutela svolte dalle associazioni che rappresentano interessi diffusi ed in particolare delle categorie dei disabili. Il Comune favorisce forme di consultazioni di tali associazioni quando si tratti di adottare provvedimenti rilevanti per i rispettivi ambiti di tutela delle associazioni medesime che, a tal fine, hanno facoltà, nel rispetto della vigente normativa in materia ivi comprese le disposizioni sulla tutela dei dati personali, di esercitare il diritto di accesso agli atti nonché di presentare osservazioni e proposte.

8. Promuove azioni per **garantire** pari opportunità per le donne e per gli uomini. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori. Il Comune riconosce la famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici, essenziali per la crescita, lo sviluppo e il benessere di ogni persona; indirizza la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere il nucleo familiare nel libero svolgimento delle sue funzioni.

9. Tutela l'ambiente naturale ed il proprio territorio; si impegna a promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza di valori ecologici; garantisce l'informazione e sollecita la partecipazione dei cittadini nel controllo del rispetto delle leggi di difesa ambientale.

10. Garantisce l'informazione generale ai cittadini sulla propria attività e sulle iniziative da esso assunte e la diffusione di notizie utili alla più efficace fruizione dei servizi, predisponendo al suo interno gli strumenti necessari.

11. Il Comune conforma i propri atti normativi e la propria attività impositiva ai principi generali dell'ordinamento tributario. In particolare il Comune, nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia, impronta i rapporti con i contribuenti secondo criteri di adeguata informazione, chiarezza, motivazione e semplificazione degli atti.

Art. 6 (Pari opportunità)

1. Il Comune assicura condizioni che rendano effettiva la partecipazione di entrambi i sessi ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale ai fini dell'assunzione di migliori e specifiche responsabilità; assicura, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi nelle commissioni di concorso; adotta criteri di flessibilità nell'orario di lavoro al fine di venire incontro alle esigenze di carattere familiare, personale e sociale, compatibilmente con la vigente normativa e con le esigenze organizzative dell'Amministrazione; cura l'inserimento nei regolamenti di norme finalizzate ad attuare quanto sopra.

2. **Il Comune di Asti garantisce e assicura la presenza di entrambi i sessi** nella Giunta comunale e negli organi collegiali **non elettivi** del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, **secondo le vigenti disposizioni.**

3. Al fine di **promuovere e** assicurare condizioni **di parità di genere e** di pari opportunità tra uomo e donna possono essere istituiti appositi organismi con funzioni consultive e propositive.

Art. 12

(Giunta comunale - Composizione)

1. La Giunta comunale si compone, su determinazione del Sindaco, di un numero di assessori non superiore a sette oltre al Sindaco stesso e i rispettivi curricula devono essere visionabili dai consiglieri comunali entro 2 giorni dalla nomina **che deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 2, del presente Statuto.**

2. Il numero di assessori, su determinazione del Sindaco, può essere elevato fino ad un massimo di nove, precisando che, in questo caso, la misura dell'indennità di funzione prevista dalla legge per gli assessori comunali, per il Sindaco e per il Presidente del Consiglio, dovrà essere ridotta in modo tale che complessivamente non si determinino maggiori oneri di spesa per il Comune.

3. Qualora non siano nominati in seno al Consiglio, i membri della Giunta devono essere individuati fra cittadini che siano di comprovate competenze specifiche in relazione alle deleghe da conferire e possiedano i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri.

4. I componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto ad eccezione del Sindaco, alle sedute del Consiglio comunale.

Art.13

(Sindaco)

1. Il Sindaco esercita le competenze stabilite dagli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. nonché quelle ad esso conferite da altre leggi.

2. Il Sindaco é il rappresentante legale del Comune. Il Comune sta in giudizio nella persona del Sindaco stesso previa deliberazione di autorizzazione adottata dalla Giunta comunale.

3. Il Sindaco assicura l'unità dell'azione politico – amministrativa del Comune, coordina l'attività dei singoli assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che influisce su tale azione.

4. Il Sindaco nomina, **nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 2, del presente Statuto**, i componenti della Giunta tra cui un vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Qualora siano assenti o impediti sia il Sindaco che il vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano di età.
6. Il Sindaco delega ai singoli assessori l'esercizio di funzioni riferite a materie organiche.
7. Il Sindaco può delegare a singoli consiglieri comunali specifiche attribuzioni a tempo determinato che attengano a programmi prefissati e definiti nell'ambito di materie omogenee.
8. Il Sindaco può delegare al Segretario, al Direttore generale qualora esistente o ai dirigenti l'emanazione di specifici atti di propria competenza o l'esercizio di compiti ad esso spettanti.
9. Le funzioni di ufficiale di Governo possono essere delegate ai sensi del comma 7, art. 54 Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
10. Il Sindaco o l'assessore nell'ambito della delega conferita, nell'esercizio dell'attività di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, può chiedere al Segretario generale, al Direttore generale qualora esistente o ai responsabili degli uffici, rendiconto sulle cause che abbiano ritardato o impedito l'attuazione dei programmi o l'esecuzione delle deliberazioni, anche al fine di poterne adeguare i contenuti dei quali sia dimostrata l'obiettiva difficoltà di esecuzione o fornire direttive per l'attuazione.
11. Il Sindaco provvede alle nomine presso enti, aziende, istituzioni e società fatti salvi i casi in cui espressamente la legge prevede la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti ovvero qualora sia prevista la rappresentanza della minoranza.
12. Il Sindaco può emanare ordinanze allo scopo di garantire il rispetto di norme di legge o di regolamento. A dette ordinanze si applica in via analogica la disciplina prevista per le ordinanze contingibili ed urgenti. Sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni previste in materia da fonti legislative o regolamentari.

Art. 24
(Aziende ed istituzioni)

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni **nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 2, del presente Statuto.**
2. Le nomine e designazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale nel regolamento di cui all' art. 3, comma 1, lett. a) del presente Statuto.
3. I componenti del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni sono scelti, al di fuori di coloro che rivestono la carica di amministratori del Comune di Asti, tra persone che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e che siano di

comprovata competenza per studi compiuti o funzioni esercitate o esperienze acquisite e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 64 comma 4 e 78 comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

4. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni possono essere revocati nei seguenti casi:

- a) quando compiono gravi e persistenti violazioni di disposizioni legislative o regolamentari;
- b) per mancata approvazione del bilancio di previsione delle aziende speciali nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
- c) per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina;
- d) per reiterate inottemperanze agli atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

5. Il presidente dell'azienda o dell'istituzione é eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

6. La responsabilità della direzione dell'istituzione é attribuita dal Sindaco con proprio provvedimento.

7. Il consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni dura in carica quanto gli organi comunali che lo hanno eletto, fermo il regime della proroga fino alla nomina dei successori.

8. Lo statuto dell'azienda speciale é approvato dal Consiglio comunale con la procedura e maggioranza stabilite per l'approvazione dei regolamenti dichiarati obbligatori dal presente Statuto.

9. Lo statuto dell'azienda stabilisce gli atti fondamentali che debbono essere approvati dal Comune, il competente organo cui tali atti vanno sottoposti, nonché le modalità per l'esercizio della vigilanza e la verifica dei risultati di gestione.

10. L'attribuzione della gestione di un servizio ad una istituzione deve essere deliberata dal Consiglio comunale tenendo conto, oltreché degli elementi di cui all'articolo 23 comma 2, anche dell'adeguatezza del capitale di dotazione rispetto alle esigenze del servizio.

11. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposite normative regolamentari.

Art. 25 (Società)

1. Per la gestione di uno o più servizi di pubblico interesse, di particolare rilevanza economica e territoriale che richiedono investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale nonché per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi suddetti e di infrastrutture o altre opere di interesse pubblico, qualora si reputi opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni od a responsabilità limitata o partecipare alle società stesse.

2. Nello statuto delle società di cui al comma 1 devono essere previste le forme di collegamento tra le società stesse ed il Comune.
3. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organi delle società cui il Comune stesso partecipi.
4. Le nomine e designazioni di cui al precedente comma 3 sono effettuate sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale nel regolamento di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del presente Statuto **e nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 2, del presente Statuto.**
5. I rappresentanti di cui ai commi 3 e 4 devono essere scelti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 64, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle società sono definiti più specificatamente dagli statuti ed atti costitutivi delle società stesse.